

REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/79 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 per quanto riguarda il finanziamento dello schedario oleicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva ⁽²⁾, prevede di destinare una parte dell'aiuto concesso ai produttori per le campagne 1973/1974 e 1974/1975 al finanziamento delle operazioni necessarie per la costituzione di tale schedario ;

considerando che, data soprattutto l'entità dei lavori da eseguire, l'importo risultante dalle trattenute di cui sopra è nettamente insufficiente per il finanziamento dei lavori stessi ;

considerando che occorre quindi prevedere un sistema di finanziamento delle spese supplementari relative alla costituzione dello schedario ;

considerando che a tal fine occorre prevedere che una parte dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 ⁽⁴⁾, sarà destinata al finanziamento di tali spese supplementari ;

considerando che l'importo derivante da dette trattenute può non essere sufficiente per coprire le spese supplementari di cui sopra ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di procedere ad altre trattenute per coprire eventuali spese residue,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 154/75 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

1. Le autorità competenti degli Stati membri produttori incaricate di pagare l'aiuto di cui all'arti-

colo 10 del regolamento n. 136/66/CEE provvedono, all'atto del pagamento, ad applicare una trattenuta :

- a) dell'1 % sull'aiuto relativo alla campagna 1973/1974,
- b) del 5 % sull'aiuto relativo alla campagna 1974/1975.

2. Le autorità competenti degli Stati membri produttori incaricate di pagare l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE provvedono, all'atto del pagamento, ad applicare una trattenuta dell'1,47 % sull'aiuto relativo alla campagna 1979/1980.

3. Gli importi risultanti dalle trattenute effettuate in virtù dei paragrafi 1 e 2 da ciascuno Stato membro produttore sono destinati a finanziare la costituzione dello schedario oleicolo in ciascuno degli Stati membri in questione.

Il finanziamento si effettua secondo la stessa procedura prevista per le spese di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

4. Qualora gli importi risultanti dalle trattenute previste ai paragrafi 1 e 2 non coprono la totalità delle spese di costituzione dello schedario oleicolo negli Stati membri interessati o in uno di essi, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce la o le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare al finanziamento delle spese residue.

5. Sono imputabili le spese derivanti dai contratti conclusi tra l'autorità competente dello Stato membro produttore e le persone fisiche o giuridiche incaricate dell'esecuzione dei lavori, o i costi diversi da quelli di gestione e di controllo dei lavori, qualora lo Stato membro faccia eseguire questi ultimi dai propri servizi.

Lo Stato membro comunica preventivamente alla Commissione il contenuto dei contratti o dei capitolati, o i costi estimativi dei lavori.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5 vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 ».

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 133.⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY
